



NUMERO VERDE DEDICATO
PER INFORMAZIONI E DENUNCIA SINISTRI:

800 893 411

Set informativo

Piano assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento "Ford Credit" di Ford Credit Italia S.p.A.

Edizione 01/10/2022

- Documento informativo Precontrattuale
- Documento informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione, riservata ad autoveicoli ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da Ford Credit Italia S.p.A. a copertura dei danni propri subiti dal veicolo a seguito di eventi diversi da quelli coperti dalla Responsabilità Civile Auto.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti vendibili a pacchetti secondo le seguenti combinazioni che l'assicurato può scegliere in fase di adesione:

- ✓ Pacchetto LIGHT (non disponibile per Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia):
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale**
 - **Clausola Valore a Nuovo**
- ✓ Pacchetto FULL (per i Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia disponibile solo se questi ultimi abbiano acquistato veicoli dotati di antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o di antifurto LoJack approvato ed installato dal rivenditore. Per i Clienti residenti nella provincia di Bari disponibile solo se questi ultimi abbiano acquistato veicoli dotati dell'antifurto meccanico Blind-OBD KEY BS My2019 in abbinamento a un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto LoJack, approvati ed installati dal rivenditore):
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale**
 - **Atti vandalici, Eventi atmosferici e Sociopolitici**
 - **Clausola Valore a Nuovo**
- ✓ **Garanzia Rottura Cristalli** (acquistabile singolarmente o in abbinamento al Pacchetto Light, al Pacchetto Full, alla Garanzia Kasko Completa, alla Garanzia Kasko Light)
- ✓ **Garanzia Kasko Completa** (acquistabile singolarmente o in abbinamento al Pacchetto Full e alla Garanzia Rottura Cristalli, non prevista per le polizze in abbinamento a un secondo contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A. per il medesimo veicolo e, in generale, per i veicoli usati)
- ✓ **Garanzia Kasko Light** (acquistabile singolarmente o in abbinamento a tutti i pacchetti e alla Garanzia Rottura Cristalli, non prevista per le polizze in abbinamento a un secondo contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A. per il medesimo veicolo e, in generale, per i veicoli usati)



- ✓ Pacchetto BEST OPZIONE 1 (disponibile in abbinamento esclusivamente al pacchetto FULL e non disponibile in abbinamento alla garanzia Kasko Completa):
 - **Garanzie Aggiuntive**
 - **Garanzia Auto sostitutiva**
 - **Garanzia Imprevisti da circolazione**
- ✓ Pacchetto BEST OPZIONE 2 (disponibile, per i soli veicoli commerciali, in abbinamento esclusivamente al pacchetto FULL e al pacchetto VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2):
 - **Garanzie Aggiuntive**
 - **Garanzia Imprevisti da circolazione**
- ✓ Pacchetto VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1 (disponibile, per i soli veicoli commerciali, esclusivamente in abbinamento al pacchetto FULL e non disponibile in abbinamento ai pacchetti BEST OPZIONE 1 e BEST OPZIONE 2):
 - **Garanzie Aggiuntive Veicoli Commerciali**
 - **Garanzia Autocarro sostitutivo**
- ✓ Pacchetto VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2 (disponibile, per i soli veicoli commerciali, esclusivamente in abbinamento al pacchetto FULL e al pacchetto BEST OPZIONE 2):
 - **Garanzie Aggiuntive Veicoli Commerciali**
 - **Garanzia Autocarro sostitutivo**
 - **Garanzia Infortuni**



Che cosa non è assicurato?

- * **Sono esclusi** gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
- * Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Danni e nelle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
- ! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
- ! La garanzia Kasko Light prevede l'applicazione di un limite massimo all'indennizzo di € 5.000,00.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

Salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, la copertura è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Gran Bretagna, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, l'Aderente Assicurato deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio è pagato da Ford Credit Italia S.p.A. in qualità di Contraente, in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell'Assicurato.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno:
 - a) dell'immatricolazione o della voltura del veicolo a nome dell'assicurato ed hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione;
 - b) di sottoscrizione del modulo di adesione al secondo finanziamento, fatta salva l'approvazione del finanziamento stesso, ed hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione.Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; (per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza).
- Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.
- Non è prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto:

- in caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso. Il premio netto residuo è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Inoltre:

- in caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto. L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa all'avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni, entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

Diritto di ripensamento

- l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all'Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde 800 893411, oppure dall'estero lo 02 32004549. L'Impresa rimborsa all'avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni il premio pagato comprensivo di imposte e contributi, entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Assicurazione Garanzie Accessorie Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz S.p.A. – Gruppo assicurativo Allianz

Prodotto: Piano assicurativo Allianz in abbinamento al contratto di finanziamento “Ford Credit” di Ford Credit Italia S.p.A.

Ultima edizione aggiornata: 01.10.2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla “*Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)*”, disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it, e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell’Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L’offerta assicurativa, soggetta alle regole d’accesso proprie del prodotto, prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

INCENDIO E FURTO

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – **escluse le cose trasportate** – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
- **gli apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

La garanzia è estesa anche ai danni:

- materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, entro il massimale previsto dal contratto e sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico;

Furto: Copre, a seconda della formulazione prescelta dall’Assicurato e della tipologia di veicolo da assicurare, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l’applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino.
- **gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono inoltre assicurati (in caso di Furto Totale solo se costituiscono perdita totale del veicolo):

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Sono inoltre assicurati, solo nel caso in cui la garanzia Furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale e parziale con scoperto", i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

Coprono, con l'applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua);
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino.
- **gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefonni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

KASKO

Copre, entro il capitale assicurato (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- formula **Kasko completa**: urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento, urto contro ostacoli fissi, collisione con corpi mobili od in movimento, ribaltamento, uscita di strada.
- formula **Kasko Light**: fino al limite massimo di € 5.000, la collisione contro altro veicolo identificato soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA) e, limitatamente ai sinistri per i quali la responsabilità totale o parziale del conducente del veicolo assicurato sia stata accertata in un verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, contro biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici.

Se compresi nel valore veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefonni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Trattasi di un pacchetto di coperture, che prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:

- garanzia bagaglio
- autorimessaggio e custodia
- indennizzo imposta di proprietà
- rimborso spese per perdita chiavi
- rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto
- ripristino airbag/cinture di sicurezza
- ripristino antifurto o navigatore satellitare da sinistro da circolazione
- rimborso spese di lavaggio e disinfezione

GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI

Trattasi di un pacchetto di coperture, dedicato esclusivamente agli autocarri, che prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:

- furto merci e attrezzature
- danni indiretti da inutilizzo

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE

Urto o collisione con animali: copre, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti.

Urto o collisione con veicoli non identificati: per i danni a cose:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

GARANZIA ASSISTENZA

Offre i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto o kasko:

- autovettura sostitutiva.

GARANZIA INFORTUNI

Assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonché quelli dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E FURTO

Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none">- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;- appropriazione indebita;- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
-----------------------	--

ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;▪ danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;▪ danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;▪ sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;▪ allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;▪ danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;▪ danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;▪ caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). <p>In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza. Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni) eventualmente in dotazione.</p>
-----------------------	---

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI	
Rischi esclusi	<p>Sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).</p> <p>Non sono inoltre indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.</p>

KASKO	
Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto; ▪ traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; ▪ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale; ▪ atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). <p>Inoltre l'assicurazione non vale per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada ▪ subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo; ▪ subiti dal veicolo in caso circoli munito di targa prova. <p>Per la sola garanzia Kasko Light, inoltre, l'assicurazione non vale per i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ collisione avvenuta con veicoli di diversa tipologia rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> - veicoli identificati soggetti all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA); - biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici; ▪ uscita di strada, ribaltamento e urto contro ostacoli fissi.

GARANZIE AGGIUNTIVE	
Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); <p>ed inoltre in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici); ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; <p>Inoltre sono esclusi dalla garanzia Bagaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i gioielli, gli orologi, gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato; ▪ gli apparecchi fotografici e relativi accessori; ▪ le apparecchiature elettroniche quali computer, tablet e telefoni cellulari in genere, gli apparecchi radio, gli strumenti ottici ed elettronici; ▪ i documenti ed i biglietti di viaggio.

GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI	
Rischi esclusi	<p>Per la Garanzia Furto Merci e Attrezzature l'assicurazione non è operante per le merci intese come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ valori e preziosi; ▪ merci già danneggiate;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ merci infiammabili, esplodenti; ▪ carburanti per trazione e riscaldamento; ▪ animali vivi; ▪ prodotti farmaceutici; ▪ tabacchi; ▪ sangue ed emoderivati; ▪ merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata; ▪ merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale. <p>La garanzia inoltre non è operante in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo e colpa grave (quale è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ appropriazione indebita del veicolo. <p>Per la Garanzia Danni indiretti da inutilizzo l'assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); <p>ed inoltre in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici); ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
--	---

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE	
Rischi esclusi	<p>La garanzia Urto o collisione con animali non è operante nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; ▪ sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati; ▪ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate. <p>Non rientrano inoltre in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro.</p> <p>La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.</p> <p>La garanzia Urto con veicoli identificati non è operante nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; ▪ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; ▪ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate; ▪ Partecipazione del conducente a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ Circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere sentieri di campagna sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. <p>Non rientrano inoltre in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro.</p>

GARANZIA ASSISTENZA

Rischi esclusi	<p>Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none">• danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;• atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;• scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;• danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;• esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;• materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;• materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;• inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;• dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;• abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;• un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;• atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;• infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;• suicidio o tentativo di suicidio;• immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; <p>Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;• veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;• veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;• trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;• fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
-----------------------	---

GARANZIA INFORTUNI

Rischi esclusi	<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;• subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;• subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;• sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;• sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie; <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli infarti da qualsiasi causa determinati;• le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;• le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
-----------------------	---

- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.



Ci sono limiti di copertura?

- Le coperture prevedono l'applicazione di **franchigie, scoperti e massimali** variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo:

Scoperto (garanzia kasko):

- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 700
- importo liquidato al netto della franchigia € 9.000

Minimo/Franchigia (garanzia furto totale e parziale):

- ammontare del danno € 4.000
- scoperto contrattuale 25% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 600
- importo liquidato al netto dello scoperto € 3.000

Massimale (garanzia rottura cristalli)

- ammontare delle spese sostenute € 1.500
- massimale per sinistro € 1.000
- franchigia contrattuale € 258
- importo liquidato € 1.000

Limite minimo all'indennizzo (garanzia furto – danno parziale riparato presso Ford Partner o officina autorizzata Ford)

- ammontare delle spese sostenute € 2.000
- limite minimo all'indennizzo € 200
- importo liquidato € 2.000

- **Garanzia Furto:** Per i veicoli con antifurto satellitare **GT Alarm o Stemax o antifurto LoJack approvati ed installati dal rivenditore** che usufruiscono del relativo sconto previsto dalla tariffa, in caso di furto o rapina, la liquidazione del danno viene effettuata sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione di uno scoperto aggiuntivo a carico dell'Assicurato di ulteriori 20 punti base nei casi di:
 - mancata consegna all'Impresa, in caso di sinistro, dell'eventuale fattura relativa all'installazione del dispositivo di detti antifurti, della certificazione di verifica e collaudo rilasciata dall'installatore autorizzato, della copia del contratto di fornitura dei servizi e di un documento che attesti l'avvenuto pagamento del canone annuale;
 - mancata produzione, qualora richiesti dall'Impresa, dei tabulati dei percorsi antecedenti le 48 ore precedenti al momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dall'avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.
	Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli/grandine, l'assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C SA – Rappresentanza Generale per l'Italia. Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite: <ul style="list-style-type: none"> • Linea Verde 800 51 16 61 • Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 845 • Fax +39 02 70 630 091 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP P&C SA – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella postale 302, Via Cordusio 4, 20123 Milano (MI). Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
	Prescrizione

	Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno , se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura ripristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi dalla RCA.
Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da Ford Credit Italia S.p.A. – Ford Credit.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione del prodotto, prevista a vantaggio dell'intermediario, espressa in percentuale calcolata sul premio imponibile, è variabile in base al pacchetto prescelto:

- Pacchetto Light: 30%;
- Pacchetto Full: 30%;
- Cristalli stand alone e/o con Kasko Completa/Kasko Light: 30%
- Kasko Completa/Kasko Light stand alone e/o con Cristalli: 30%
- Pacchetto Full con Cristalli e/o con Kasko Completa/Kasko Light e/o con Pacchetto Veicoli Commerciali Opzione 1: 30%
- Pacchetto Light con Cristalli: 30%
- Pacchetto Light con Kasko Light: 30%
- Pacchetto Best Opzione 1 in abbinamento con Pacchetto Full: 48%
- Pacchetto Best Opzione 1 in abbinamento con Pacchetto Full e Cristalli: 48%
- Pacchetto Best Opzione 1 in abbinamento con Pacchetto Full, Cristalli e Kasko Light: 48%
- Pacchetto Best Opzione 2 in abbinamento con con Pacchetto Full e con Pacchetto Veicoli Commerciali Opzione 2: 48%
- Pacchetto Best Opzione 2 in abbinamento con con Pacchetto Full e con Pacchetto Veicoli Commerciali Opzione 2 e Cristalli: 48%
- Pacchetto Best Opzione 2 in abbinamento con con Pacchetto Full e con Pacchetto Veicoli Commerciali Opzione 2, Cristalli e Kasko Light: 48%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami;
----------------------------------	--

	<p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Ferma restando la competenza della Compagnia assicuratrice a fornire il riscontro nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, i reclami potranno essere inoltrati anche all'intermediario Ford Credit Italia S.p.A. utilizzando uno dei seguenti canali: a mezzo lettera raccomandata a/r Ford Credit Italia S.p.A. - Ufficio reclami V. Andrea Argoli 54, Roma (RM), Italia, in via telematica alla casella di posta elettronica: clienti@ford.com oppure a mezzo posta elettronica certificata: ufficioreclami@fordcredititaliaspa.legalmail.it.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita (obbligatoria)	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

Avvertenza

Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

GLOSSARIO

SOGGETTI

Assicurato (Aderente Assicurato, Cliente): il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero l'intestatario al P.R.A. dei veicoli di marca Ford.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione ovvero Ford Credit Italia S.p.A. in nome e per conto della propria clientela.

Intermediario Assicurativo: Ford Credit Italia S.p.A., soggetto iscritto nel Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI sezione "D", n. iscrizione D000679394) di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Rete di vendita: struttura comprendente titolari e/o collaboratori della rete in possesso delle abilitazioni di legge ad intermediare i prodotti assicurativi descritti nel presente Set Informativo; la definizione è convenzionalmente riferita ai concessionari (di seguito il/la Concessionario/i) che collaborano con Ford Credit Italia S.p.A. (NB: la scheda di adesione riporta i dati identificativi del "Concessionario" abilitato).

DEFINIZIONI

Accessori/optional: dotazioni stabilmente fissate al veicolo.

Accessori di Serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e optionals: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Annualità assicurativa: periodo, corrispondente a 12 mesi, nel quale viene suddivisa la durata del contratto nel caso quest'ultima preveda un periodo di copertura superiore ad un anno. In caso la durata totale della copertura non sia espressa in multipli di 12 l'ultima annualità assicurativa può avere durata inferiore all'anno

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero l'intestatario al P.R.A. dei veicoli di marca Ford.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico): gesto di ottusa malvagità, fine a sè stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Audiofonovi (apparecchi): a questa categoria appartengono gli apparecchi radio, i televisori, i lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare o altri dispositivi di antifurto atti alla localizzazione del veicolo (ove richiesto di marca GT Alarm, Stemax o LoJack, **approvato ed installato dal rivenditore**) e altre apparecchiature simili. Sono assicurati solo se stabilmente installati sul veicolo ed indicati nella fattura di acquisto. Sono esclusi i telefoni cellulari e/o satellitari.

Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione veicoli a motore): documento che attesta l'estensione dell'efficacia della Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. Per approfondimenti consultare il sito istituzionale dell'Ufficio Centrale Italiano (www.uci.it).

A partire dal 1° luglio 2020 la "Carta Verde" viene rilasciata su foglio bianco senza alcun testo stampato sul retro.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concessionario: viene così convenzionalmente definito un soggetto operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli; nella specie appartenente alla rete commerciale Ford.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Calcolabile in percentuale quale rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso ragguagliato a 100

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante radiazione con conseguente rottamazione.

Distruzione: conseguenza di un evento che produca danni al veicolo tali renderlo privo di valore economico e funzionale avuto riguardo all' utilizzo al quale lo stesso era destinato.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese fra gli eventi oggetto di copertura assicurativa o fra le cause che determinano tali eventi.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di premio: se il conteggio riguarda un periodo inferiore a quello definito "annualità assicurativa" (corrispondente a 12 mesi), viene calcolata dividendo il premio per 360 e moltiplicando il risultato per i giorni di copertura (residui od utilizzati a seconda del tipo di calcolo che è necessario svolgere).

Furto: Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente: Il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuta a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa – in forza dell'obbligo contrattualmente assunto - al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, è l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che, quindi, verrà detratto dall'ammontare del danno se indennizzabile.

Modulo/Scheda di adesione alla copertura: Il documento che costituisce parte integrante della Polizza che, sottoscritto dall'Assicurato, individua quest'ultimo, la proposta di finanziamento, il veicolo e le garanzie acquistate.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione (alle volte definita: modulo o scheda di adesione).

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Premio netto residuo: in caso di risoluzione anticipata del contratto anche a causa di cessazione del rischio è l'importo corrispondente alla frazione di premio, al netto di tasse e contributi, che viene restituita all'avente diritto (per conoscere le modalità di calcolo fare riferimento alla voce "frazione di premio" del glossario);

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che prevede un limite massimo di indennizzo a prescindere dal valore del bene assicurato. Tale limite rappresenta l'ammontare massimo che la Compagnia indennizzerà in caso di danno totale.

In caso di danno parziale non verrà applicata la Regola Proporzionale.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Non applicabile in caso l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto (vedi sopra)

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che residua del veicolo in seguito a sinistro che lo abbia colpito; può conservare un valore economicamente apprezzabile anche in caso abbia perduto la propria funzionalità.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: è la compensazione in moneta, dovuta al terzo da chi abbia causato un danno materiale o morale per responsabilità propria o di persona della quale debba rispondere. Differisce dall'indennizzo in quanto è un'obbligazione che non deriva da un patto contrattuale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Usura: Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore "a nuovo": è il prezzo del veicolo riportato nella fattura d'acquisto del veicolo oggetto dell'Assicurazione al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa in strada"). Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi.

Valore Assicurato: è il valore sulla base del quale viene determinato il premio. Deve corrispondere al prezzo riportato nella fattura d'acquisto del veicolo oggetto dell'Assicurazione al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa in strada"). Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi che devono essere indicati in fattura. Relativamente al piano 'Bridge' il valore assicurato è il valore del veicolo calcolato da Ford Credit Italia S.p.A. (vedi successiva voce: Valore Futuro Garantito).

Valore Commerciale: è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato da Quattroruote nel listino Quotazione Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax giallo per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote Professional.

Valore Futuro Garantito: è il valore del veicolo riconosciuto da Ford Credit Italia S.p.A. alla scadenza del contratto di finanziamento IdeaFord ed è parametro convenzionalmente utilizzato per il calcolo del premio nel caso di secondo finanziamento successivo al primo per il medesimo veicolo. Non coincide necessariamente con l'importo liquidabile a titolo di indennizzo e ricavato dalle pubblicazioni di riferimento.

Veicolo: autovettura oppure un autocarro di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali, oggetto dell'Assicurazione.

Veicolo Nuovo: veicolo di prima immatricolazione, di marca Ford; la definizione comprende i veicoli "km zero" e "dimostrativi" purché con prima immatricolazione a nome del concessionario e con passaggio di proprietà a favore dell'assicurato entro 6 mesi dalla prima immatricolazione).

Veicolo Usato: veicolo di seconda immatricolazione (si intendono tali anche i Veicoli di importazione e reimmatricolati in Italia) od oggetto di voltura dopo 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

CONTENUTI

➤ NORME GENERALI	pag. 4
➤ INCENDIO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO	pag. 8
➤ FURTO SOLO TOTALE CON SCOPERTO	pag. 9
➤ FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO	pag. 10
➤ ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI	pag. 11
➤ ROTTURA CRISTALLI	pag. 11
➤ KASKO COMPLETA	pag. 12
➤ KASKO LIGHT	pag. 13
➤ GARANZIE AGGIUNTIVE	pag. 14
➤ GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE	pag. 15
➤ GARANZIA AUTOVETTURA SOSTITUTIVA	pag. 17
➤ GARANZIA AUTOCARRO SOSTITUTIVO	pag. 19
➤ GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI	pag. 21
➤ INFORTUNI	pag. 22
➤ NORME COMUNI	pag. 25

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – Accordo Ford Credit - Rete di distribuzione del programma assicurativo - avvertenze

La **copertura assicurativa** prestata è predisposta da Allianz S.p.A. nell'ambito dell'offerta assicurativa che Ford Credit Italia S.p.A. riserva ai propri Clienti.

Il **contratto assicurativo viene distribuito** da Ford Credit Italia S.p.A.

La **rete di vendita** che intermedia i prodotti assicurativi descritti nella presente documentazione contrattuale è costituita dai concessionari (di seguito il/i Concessionario/i) che collaborano con Ford Credit Italia S.p.A.

Il **modulo di adesione ed il contratto riportano i dati identificativi del “Concessionario” abilitato** a distribuire i prodotti assicurativi descritti in questa documentazione contrattuale.

La **posizione assicurativa è comprovata dalla sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo allegato alla richiesta di finanziamento; Allianz S.p.A. invia all'assicurato una comunicazione di conferma dell'avvenuto inserimento in copertura indicando il numero assegnato di polizza.**

ARTICOLO 2 – Accesso al programma assicurativo e modalità di adesione

Per accedere ed aderire al presente programma assicurativo è necessario:

- aver acquistato un veicolo (autovettura oppure un autocarro di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali):
 - nuovo di marca Ford**: veicolo di prima immatricolazione; la definizione comprende i veicoli “km zero” e “dimostrativi” purché con prima immatricolazione a nome del concessionario e con passaggio di proprietà a favore dell'assicurato entro 6 mesi dalla prima immatricolazione),
oppure
 - usato con anzianità non superiore a 60 mesi** dalla data di prima immatricolazione avvenuta in Italia.
oppure
 - avere sottoscritto un **secondo contratto** di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A. per il medesimo veicolo
oppure
 - alla scadenza del primo piano di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A., avere sottoscritto, per il medesimo veicolo – per il quale è previsto il ritiro da parte del Concessionario ai fini della permuta parziale –, un ulteriore contratto di finanziamento (Bridge), per il periodo necessario alla consegna di un nuovo veicolo di marca “Ford” per il quale, a sua volta, è stato sottoscritto un piano di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A.
- aver sottoscritto un contratto di finanziamento con Ford Credit Italia S.p.A.;
- aver sottoscritto il modulo di adesione alle coperture assicurative proposte.

Sono esclusi dal programma assicurativo i veicoli ad uso noleggio con e senza conducente, ed i veicoli ad uso pubblico.

AVVERTENZA – Limitazione adesione al programma assicurativo - Secondo finanziamento su medesimo veicolo da assicurare: per accedere al programma assicurativo è necessario che il veicolo sia già stato assicurato, con contratto intermediato da Ford Credit Italia S.p.A. in occasione della stipula del primo contratto di finanziamento.

ARTICOLO 3 – Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie:

- operano solo se espressamente richiamate nel modulo di adesione;
- decorrono dalle 24 del giorno:
 - dell'immatricolazione o della voltura del veicolo a nome assicurato ed hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione;
 - di sottoscrizione del modulo di adesione al secondo finanziamento, fatta salva l'approvazione del finanziamento stesso, ed hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione;
- Nel caso di cui all'articolo 2 punto 1.d (polizza per veicolo acquistato con finanziamento “Bridge”) hanno validità per il periodo indicato nel modulo di adesione e, comunque, non superiore a 12 mesi.

AVVERTENZA: in caso di sinistro avvenuto nel periodo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la materiale consegna del veicolo (periodo di custodia pre consegna presso il concessionario) l'impresa, in caso abbia versato un indennizzo a seguito di sinistro, acquista il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato in forza delle previsioni dell'art. 1916 cod.civ.

In caso di veicolo usato con anzianità non superiore a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione avvenuta in Italia il programma assicurativo è disponibile per una durata massima di 24 mesi.

Anche in caso di secondo contratto di finanziamento per un veicolo con anzianità non superiore a 60 mesi, il programma assicurativo è disponibile per una durata massima di 24 mesi.

A maggior chiarimento, nei casi di cui sopra, la somma tra anzianità del veicolo al momento della sottoscrizione delle coperture assicurative e la durata del finanziamento non può eccedere gli 84 mesi.

Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Scaduto il periodo di validità del contratto, lo stesso si risolve e le garanzie cessano di avere efficacia; per proseguire il rapporto contrattuale (assicurativo) e, quindi, continuare ad usufruire delle coperture, è necessario stipulare una nuova polizza.

ARTICOLO 4 – Pagamento del premio

Il premio assicurativo è il corrispettivo pagato per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.

Il premio è dovuto dal Contraente all'Impresa per ogni Assicurato in un'unica soluzione e per un periodo corrispondente all'intera durata della polizza.

ARTICOLO 5 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione per estinzione del contratto di finanziamento – Risoluzione per cessazione del rischio – Rimborso del premio

- a) **In caso di estinzione anticipata** del finanziamento si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia restituirà **all'avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, la quota parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La Compagnia non dà corso alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l'assicurato, in seguito a estinzione del finanziamento **abbia espressamente richiesto all'Impresa – per il tramite della Contraente - che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria.**

In quest'ultimo caso l'Impresa, ricevuta la notifica da effettuarsi a cura della Contraente entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi all'estinzione anticipata del finanziamento, invierà all'assicurato comunicazione di conferma del mantenimento della copertura.

- b) In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, **si determina la cessazione del rischio.**

In questo caso è necessario contattare il n° verde **800 893411**, oppure dall'estero lo **02 32004549**, e, seguendo le modalità indicate, produrre la documentazione a comprova dell'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. L'Impresa rimborsa all'**avente diritto, anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, il premio netto residuo in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura.

Nel caso di cui all'art. 2 punto 1.d (polizza per veicolo acquistato con finanziamento "Bridge") si determina la cessazione del rischio anche a seguito di ritiro del veicolo da parte del Concessionario Ford, con la precisazione che la data di cessazione della copertura può essere diversa ed anteriore rispetto alla chiusura della posizione informatica (post consegna).

ARTICOLO 6 - Durata dell'assicurazione e facoltà di recesso

L'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella certificazione inviata dall'Impresa; la durata è indicata nel modulo di adesione.

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto.

L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa all'avente diritto, **anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, entro il termine di 60 giorni calcolati dalla data di efficacia del recesso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso stesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

ARTICOLO 7 – Diritto di Ripensamento

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto **entro 30 giorni** dal pagamento del premio, **a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro**, dandone comunicazione all'Impresa che ha emesso il contratto, chiamando il n° verde **800 893411**, oppure dall'estero lo **02 32004549**.

L'Impresa restituisce all'avente diritto, **anche attraverso l'Intermediario ove ne ricorrano le condizioni**, il premio pagato comprensivo di imposte e contributi entro 60 giorni dalla data di efficacia della comunicazione.

ARTICOLO 8 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

ARTICOLO 9 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Gran Bretagna, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra.

ARTICOLO 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se alla stipulazione del contratto, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

Agli effetti del contratto proposto, ogni variazione rispetto alla situazione dichiarata avvenuta successivamente alla data di decorrenza della copertura assicurativa e, soprattutto, la variazione di residenza dell'Assicurato, deve essere comunicata immediatamente al n° verde 800 893 411; la variazione di residenza dell'assicurato tuttavia non determinerà alcuna modifica del Premio dovuto alla Compagnia e non verrà considerata quale fattore di variazione del rischio.

ARTICOLO 11 - Diritto di Surroga

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

ARTICOLO 12 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge; la legge applicabile sarà quella italiana.

ARTICOLO 13 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

ARTICOLO 14 – Oneri fiscali

Il regime fiscale applicabile è quello italiano e gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE GARANZIE

Avvertenza:

- La copertura può essere attivata solo a copertura dei danni subiti dai veicoli che, per tipologia e/o destinazione d'uso, abbiano accesso al presente accordo di convenzione;
- si intendono operanti le sole garanzie richiamate espressamente nel modulo di adesione e per le quali sia stato versato il premio.

Gli schemi riepilogativi sotto riportati illustrano le possibili combinazioni di garanzie, tra le quali l'assicurato può scegliere in fase di adesione:

Schema riepilogativo Garanzie/Pacchetto - GARANZIE E PACCHETTI VALIDE PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI									
GARANZIA	Incendio e Furto danno Totale	Incendio e Furto danno Totale e Parziale	Atti vandalici eventi naturali e sociopolitici	Cristalli	Kasko completa	Kasko Light	Garanzie aggiuntive	Imprevisti da circolazione	Auto sostitutiva
PACCHETTO									
Light (Incendio e Furto)	x								
Light + Cristalli	x			x					
Light + Kasko Light	x					x			
Light + Cristalli + Kasko Light	x			x		x			
Full (Incendio e Furto, Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici)		x	x						
Full + Kasko		x	x		x				
Full + Cristalli		x	x	x					
Full + Kasko + Cristalli		x	x	x	x				
Full + Kasko Light		x	x			x			
Full + Kasko Light + Cristalli		x	x	x		x			
Kasko					x				
Cristalli				x					
Full + Best Opzione 1		x	x				x	x	x
Full + Best Opzione 1 + Cristalli		x	x	x			x	x	x
Full + Best Opzione 1 + Kasko Light		x	x			x	x	x	x
Full + Best Opzione 1 + Kasko Light + Cristalli		x	x	x		x	x	x	x

Schema riepilogativo Garanzie/Pacchetto - GARANZIE E PACCHETTI VALIDI ESCLUSIVAMENTE PER VEICOLI COMMERCIALI									
GARANZIA	Incendio e Furto danno Totale e Parziale	Atti vandalici eventi naturali e sociopolitici	Cristalli	Kasko Light	Garanzie Aggiuntive	Imprevisti da circolazione	Autocarro sostitutivo	Garanzie Aggiuntive veicoli commerciali (Danni indiretti da inutilizzo, Furto Merci e Attrezzature)	Infurtuni
PACCHETTO									
Full + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 1	x	x					x	x	
Full + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 1 + Cristalli	x	x	x				x	x	
Full + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 1 + Kasko Light	x	x		x			x	x	
Full + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 1 + Cristalli + Kasko Light	x	x	x	x			x	x	
Full + Best Opzione 2 + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 2	x	x			x	x	x	x	x
Full + Best Opzione 2 + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 2 + Cristalli	x	x	x		x	x	x	x	x
Full + Best Opzione 2 + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 2 + Kasko Light	x	x		x	x	x	x	x	x
Full + Best Opzione 2 + Pacchetto Veicoli commerciali Opzione 2 + Cristalli + Kasko Light	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PACCHETTO INCENDIO E FURTO LIGHT per autovetture e veicoli commerciali

Il pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Incendio totale e parziale;
- Furto solo totale

Il PACCHETTO INCENDIO E FURTO LIGHT può essere abbinato alle seguenti garanzie, opzionali:

- per le autovetture: CRISTALLI, KASKO LIGHT;
- per i veicoli commerciali: CRISTALLI, KASKO LIGHT.

AVVERTENZA: il Pacchetto Incendio e Furto Light non è acquistabile dai Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia.

PACCHETTO INCENDIO E FURTO FULL per autovetture e veicoli commerciali

Il pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Incendio totale e parziale;
- Furto totale e parziale;
- Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici

Il PACCHETTO INCENDIO E FURTO FULL può essere abbinato alle seguenti garanzie e ai seguenti pacchetti, opzionali:

- per le autovetture: CRISTALLI, KASKO COMPLETA, KASKO LIGHT E PACCHETTO BEST
- per i veicoli commerciali: CRISTALLI, KASKO COMPLETA, KASKO LIGHT, PACCHETTO BEST OPZIONE 1, PACCHETTO BEST OPZIONE 2, PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1 E PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2

AVVERTENZA: per i Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani, e Foggia, la possibilità di aderire al programma assicurativo che comprenda il Pacchetto Incendio e Furto Full, è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o di un antifurto LoJack.

Inoltre, per i Clienti residenti nella provincia di Bari la possibilità di aderire al programma assicurativo che comprenda il Pacchetto Incendio e Furto Full, è subordinata all'installazione dell'antifurto meccanico Blind-OBD KEY BS My2019 in abbinamento a un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto LoJack, approvati ed installati dal rivenditore.

INCENDIO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- INCENDIO E FURTO LIGHT;
- INCENDIO E FURTO FULL

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'assicurazione Incendio totale e parziale con scoperto

L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

INCENDIO DANNO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

Sono indennizzabili, con gli scoperti previsti dal **successivo articolo 4 "Scoperti e franchigie" delle "Norme comuni"**, i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano - e/o di azione del fulmine.

Se compresi nel valore veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo o navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio totale e parziale":

- l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza; è compreso il caso di esplosione e/o scoppio causato dal carburante contenuto nei serbatoi del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di Euro 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o non sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

ARTICOLO 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave** (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- **appropriazione indebita**;
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali**;
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)**;
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti**;
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore**;
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche)**.

FURTO SOLO TOTALE CON SCOPERTO – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- **INCENDIO E FURTO LIGHT**

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'assicurazione Furto solo totale con scoperto

L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

FURTO SOLO TOTALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal **successivo articolo 4 "Scoperti e franchigie" delle "Norme comuni"**, la sola perdita totale del veicolo.

Se compresi nel valore veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo o navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto solo totale con scoperto", **purché determinino perdita totale**, così come definita dall'articolo 3 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione "Norme comuni", sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

ARTICOLO 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione Furto solo totale con scoperto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave** (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- **appropriazione indebita**;
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali**;
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)**;
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto**;
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti**;
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore**;
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche)**.

ARTICOLO 3 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dalla sezione "Norme Comuni" della presente polizza;
- **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
 - a) trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi **articolo 2 delle "Norme comuni"** – **"Denuncia di sinistro e adempimenti"**);
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come previsto dalla sezione **"Norme Comuni"** (**articolo 3 – "Determinazione dell'ammontare del danno"**) della presente polizza.

ARTICOLO 4 – Indennità aggiuntiva acquisizione 'procura a vendere' (in caso di furto totale)

Nel solo caso di furto totale l'Impresa indennizza le spese sostenute dall'assicurato per la richiesta ed il rilascio della procura a vendere richiesta ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo.

L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno sempre che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle, a seguito di espressa richiesta dell'Impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.

L'importo massimo indennizzabile è di Euro 100,00 che verrà liquidato **previa consegna all'Impresa - in originale - della procura a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.**

FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- **INCENDIO E FURTO FULL**

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'assicurazione Furto totale e parziale con scoperto

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'Impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal **successivo articolo 4 "Scoperti e franchigie" delle "Norme comuni"**, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo o navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

Ad integrazione di quanto sopra previsto sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da/a cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

Estensione della garanzia furto totale e parziale – "Danni correlati al furto".

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'estensione di cui al presente articolo opera solo in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula **"furto totale e parziale con scoperto"**.

A parziale deroga di quanto previsto dall'**articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione incendio e furto"** l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di **cose non assicurate** che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Qualora siano state sottoscritte anche le Garanzie Aggiuntive Veicoli Commerciali, la deroga di cui al presente articolo opera anche in caso il furto abbia avuto ad oggetto le merci e/o le attrezzature trasportate nel veicolo assicurato.

ARTICOLO 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione Furto totale e parziale con scoperto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave** (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

ARTICOLO 3 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dalla sezione "Norme Comuni" della presente polizza;
- **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:

- a) trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi **articolo 2 delle "Norme comuni"** – **"Denuncia di sinistro e adempimenti"**);
- b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come previsto dalla sezione **"Norme Comuni"** (**articolo 3 – "Determinazione dell'ammontare del danno"**) della presente polizza.

ARTICOLO 4 – Indennità aggiuntiva acquisizione 'procura a vendere' (in caso di furto totale)

Nel solo caso di furto totale l'Impresa indennizza le spese sostenute dall'assicurato per la richiesta ed il rilascio della procura a vendere richiesta ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo. L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno sempre che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle, a seguito di espressa richiesta dell'impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso. L'importo massimo indennizzabile è di Euro 100,00 che verrà liquidato **previa consegna all'impresa - in originale - della procura a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.**

ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- **INCENDIO E FURTO FULL**

ARTICOLO 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con gli scoperti previsti dal **successivo articolo 4 "Scoperti e franchigie" delle "Norme comuni"**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani; alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefonici, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo o navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

ARTICOLO 2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore**
- **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **caduta neve da tetiti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni) eventualmente in dotazione.

ROTTURA CRISTALLI – per autovetture

La garanzia è opzionale, può essere acquistata non in abbinamento ad ulteriori garanzie o può essere abbinata alle seguenti garanzie e ai seguenti pacchetti:

- **INCENDIO E FURTO LIGHT, INCENDIO E FURTO FULL, KASKO COMPLETA, KASKO LIGHT E PACCHETTO BEST;**

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo pari a Euro 1.000.

È prevista una **franchigia pari a Euro 258** che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione **della franchigia**.

Il limite massimo di indennizzo si intende garantito per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati. La liquidazione del danno è disposta previa esibizione della fattura delle riparazioni/sostituzioni effettuate.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i Concessionari FORD oppure officina Ford autorizzata oppure tramite un riparatore di cristalli convenzionato con l'Impresa:

- (1) **la garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di Euro 1.000.**
- (2) **fermo restando il limite massimo di indennizzo sopra riportato**, l'applicazione **della franchigia** avverrà nel seguente modo:
 - riparazione del/dei cristallo/i: **nessuna franchigia;**
 - sostituzione del/dei cristallo/i:

- **nessuna franchigia**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
- applicazione **della franchigia** sull'ammontare del danno, se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

ROTTURA CRISTALLI – per veicoli commerciali

La garanzia è opzionale, può essere acquistata non in abbinamento ad ulteriori garanzie o può essere abbinata alle seguenti garanzie e ai seguenti pacchetti:

- **INCENDIO E FURTO LIGHT, INCENDIO E FURTO FULL, KASKO COMPLETA, KASKO LIGHT, PACCHETTO BEST OPZIONE 1, PACCHETTO BEST OPZIONE 2, PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1 E PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2**

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo pari a Euro 1.000. In caso di acquisto della garanzia Cristalli in abbinamento ai Pacchetti Veicoli Commerciali il limite massimo di indennizzo è elevato a Euro 1.500.

È prevista una **franchigia pari a Euro 258** che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - **detratta la franchigia** - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione **della franchigia**.

Il limite massimo di indennizzo si intende garantito per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati. La liquidazione del danno è disposta previa esibizione della fattura delle riparazioni/sostituzioni effettuate.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i Concessionari FORD oppure officina Ford autorizzata oppure tramite un riparatore di cristalli convenzionato con l'Impresa:

(3) **la garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di Euro 1.000.**

(4) **fermo restando il limite massimo di indennizzo sopra riportato, l'applicazione della franchigia avverrà nel seguente modo:**

- riparazione del/dei cristallo/i: **nessuna franchigia**;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuna franchigia**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - applicazione **della franchigia** sull'ammontare del danno, se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

KASKO COMPLETA – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è opzionale, può essere acquistata non in abbinamento ad ulteriori garanzie o può essere abbinata alle seguenti garanzie e ai seguenti pacchetti:

- **per le autovetture: INCENDIO E FURTO FULL, CRISTALLI;**
- **per i veicoli commerciali: INCENDIO E FURTO FULL, CRISTALLI.**

AVVERTENZA: la presente garanzia non può essere venduta in abbinamento al Pacchetto BEST.

AVVERTENZA: la presente garanzia non è prevista per le polizze emesse in forza del programma assicurativo - Secondo finanziamento su medesimo veicolo da assicurare e, in generale, per le polizze emesse a copertura di veicoli usati.

ARTICOLO 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo previsti dal **successivo articolo 4 "Scoperti e franchigie" delle "Norme comuni"**.

Se compresi nel valore veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

ARTICOLO 2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente.;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;**

- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre, non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale del veicolo); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo;
- subiti dal veicolo in caso circoli munito di targa prova.

KASKO "LIGHT" – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è opzionale, può essere acquistata non in abbinamento ad ulteriori garanzie o può essere abbinata alle seguenti garanzie e ai seguenti pacchetti:

- per le autovetture: INCENDIO E FURTO LIGHT, INCENDIO E FURTO FULL, CRISTALLI, PACCHETTO BEST;
- per i veicoli commerciali: INCENDIO E FURTO LIGHT, INCENDIO E FURTO FULL, CRISTALLI, PACCHETTO BEST OPZIONE 1, PACCHETTO BEST OPZIONE 2, PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1, PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2.

AVVERTENZA: la presente garanzia non è prevista per le polizze emesse in forza del programma assicurativo – “Secondo finanziamento” su medesimo veicolo da assicurare e, in generale, per le polizze emesse a copertura di veicoli usati.

ARTICOLO 1 - Oggetto della garanzia Kasko Light

L'Impresa indennizza, fino al limite massimo di € 5.000 e ferma restando l'applicazione della franchigia prevista dal successivo articolo 4 “Scoperti e franchigie” delle “Norme comuni”, i danni materiali e diretti, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione:

- contro altro veicolo identificato **che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA);**
- contro biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici, **limitatamente ai sinistri per i quali la responsabilità totale o parziale del conducente del veicolo assicurato sia stata accertata in un verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro.**

Sono esclusi i danni conseguenti a collisione avvenuta con veicoli di diversa tipologia rispetto a quelli descritti e sono, inoltre, esclusi i danni da uscita di strada, da ribaltamento e da urto contro ostacoli fissi.

Ai fini dell'applicazione della franchigia valgono le regole di seguito riportate: se il sinistro causa un danno:

- 1) di **ammontare** inferiore al limite massimo di indennizzo ed inferiore al **valore commerciale del veicolo, la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato.**
Esempio:
 - o ammontare del danno: € 4.000; valore commerciale veicolo: € 10.000; limite massimo indennizzo: € 5.000; franchigia € 250. L'indennizzo sarà pari al danno detratta la franchigia, cioè € 4.000 - € 250: € 3.750;
- 2) di **ammontare** superiore al limite massimo di indennizzo ma inferiore al **valore commerciale del veicolo, la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.**
Esempio 1:
 - o ammontare del danno: € 7.000; valore commerciale veicolo: € 10.000; limite massimo indennizzo: € 5.000; franchigia € 250. L'indennizzo sarà pari al danno detratta la franchigia, ma entro il limite massimo di indennizzo, cioè € 7.000 - € 250 = € 6.750, superiore al limite massimo: sarà liquidato l'importo pari al limite massimo, cioè € 5.000;
 Esempio 2:
 - o ammontare del danno: € 5.100; valore commerciale veicolo: € 10.000; limite massimo indennizzo: € 5.000; franchigia € 250. L'indennizzo sarà pari al danno detratta la franchigia, ma entro il limite massimo di indennizzo, cioè € 5.100 - € 250 = € 4.850, inferiore al limite massimo: sarà liquidato l'importo di € 4.850;
- 3) di **ammontare** superiore al limite massimo di indennizzo e superiore al **valore commerciale del veicolo la franchigia, verrà interamente detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.**
Esempio:
 - o ammontare del danno: € 7.000; valore commerciale veicolo: € 6.000; limite massimo indennizzo: € 5.000; franchigia € 250. L'indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo, detratta la franchigia, ma entro il limite massimo di indennizzo, cioè € 6.000 - € 250 = € 5.750, superiore al limite massimo: sarà liquidato l'importo pari al limite massimo, cioè € 5.000.

Qualunque sia l'importo del danno, l'indennizzo non può superare il **limite massimo di € 5.000** e non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, e **ferma restando l'applicazione della franchigia prevista dal successivo articolo 4 “Scoperti e franchigie” delle “Norme comuni”.**

Se compresi nel valore veicolo e descritti in fattura sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino. Convenzionalmente si considerano appartenenti a questa categoria anche gli antifurti meccanici;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente installati sul veicolo** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, registratori, radiotelefonni, impianti di antifurto satellitare e/o di localizzazione del veicolo i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice o da terzi sia con che senza maggiorazione del prezzo di listino.

ARTICOLO 2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente.;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre, non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale del veicolo); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo;
- subiti dal veicolo in caso circoli munito di targa prova.

IL PACCHETTO BEST SI DECLINA IN DUE OPZIONI:

PACCHETTO BEST OPZIONE 1 - per autovetture e veicoli commerciali

Il pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Garanzie Aggiuntive;
- Imprevisti da Circolazione;
- Auto Sostitutiva.

Il PACCHETTO BEST OPZIONE 1 è opzionale, è acquistabile esclusivamente in abbinamento al PACCHETTO INCENDIO E FURTO FULL, anche in abbinamento alle garanzie opzionali CRISTALLI E KASKO LIGHT.

Il PACCHETTO BEST OPZIONE 1 non è acquistabile in abbinamento alla garanzia KASKO COMPLETA e, per i veicoli commerciali, in abbinamento al PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1 e al PACCHETTO VEICOLO COMMERCIALI OPZIONE 2.

PACCHETTO BEST OPZIONE 2 - solo per veicoli commerciali

Il pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Garanzie Aggiuntive;
- Imprevisti da Circolazione.

Il PACCHETTO BEST OPZIONE 2 è opzionale, è acquistabile esclusivamente in abbinamento al PACCHETTO INCENDIO E FURTO FULL ed al PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2, anche in abbinamento alle garanzie opzionali CRISTALLI, KASKO LIGHT.

Il PACCHETTO BEST OPZIONE 2 non è acquistabile in abbinamento alla garanzia KASKO COMPLETA e al PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1.

GARANZIE AGGIUNTIVE – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- Per le autovetture: PACCHETTO BEST;
- Per i veicoli commerciali: PACCHETTO BEST OPZIONE 1, PACCHETTO BEST OPZIONE 2

AVVERTENZA: Le **GARANZIE AGGIUNTIVE**, se comprese nel PACCHETTO BEST OPZIONE 2, sono estese dalle **GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI** comprese nel PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2.

ARTICOLO 1 - Garanzia bagaglio

L'Impresa assicura, sino ad un **massimo di Euro 500,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, **purché il sinistro sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.**

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia:

- a. i gioielli, gli orologi, gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato;
- b. gli apparecchi fotografici e relativi accessori;
- c. le apparecchiature elettroniche quali computer, tablet e telefoni cellulari in genere, gli apparecchi radio, gli strumenti ottici ed elettronici;
- d. i documenti ed i biglietti di viaggio.

ARTICOLO 2 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di Euro 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 3 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo va esibita la ricevuta del pagamento dell'imposta.

ARTICOLO 4 – Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, a presentazione fattura e sino ad un **massimo di Euro 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato a seguito di smarrimento o di sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle porte del veicolo assicurato e/o di sblocco del sistema antifurto.

Sono assicurate, nei limiti di cui sopra le spese sostenute per ottenere un duplicato delle chiavi o dei congegni elettronici di cui sopra. Sono altresì rimborsate, fermo il resto, le spese sostenute per l'apertura delle porte e/o lo sblocco del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 5 - Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa – quale limite massimo - un importo pari alle spese, purchè documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, di potenza fiscale non superiore a quella del veicolo andato perduto.

Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche, limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

ARTICOLO 6 - Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'Impresa rimborsa, a presentazione fattura e sino ad un **massimo di Euro 500,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a sinistro derivante dalla circolazione del veicolo.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 7 - Ripristino antifurto o navigatore satellitare da sinistro da circolazione

L'Impresa corrisponde – con il **limite massimo di Euro 700,00 per sinistro** – un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino – o se necessario per la sostituzione – dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resosi necessario a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso l'intervento consista nel ripristino del software che gestisce gli impianti assicurati.

L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

ARTICOLO 8 - Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di spossessamento a seguito di rapina o di furto totale del veicolo assicurato cui segua il ritrovamento, l'impresa corrisponde – **con il limite massimo di Euro 100,00 per sinistro** – un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni del veicolo ritrovato.

L'Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.

ARTICOLO 9 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);**

ed inoltre in caso di:

- **danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.**

ARTICOLO 10- Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

ARTICOLO 11 – Rinvio alle norme contrattuali

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti "garanzie aggiuntive autoveiture" si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Norme generali e dalle Norme comuni in quanto applicabili.

GARANZIA "IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE" – per autoveiture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- **Per le autoveiture: PACCHETTO BEST;**
- **Per i veicoli commerciali: PACCHETTO BEST OPZIONE 1, PACCHETTO BEST OPZIONE 2**

Rinvio alle norme contrattuali. Per quanto non espressamente previsto nella presente garanzia "imprevisti da circolazione" si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Norme generali e dalle norme comuni in quanto applicabili.

URTO O COLLISIONE CON ANIMALI

ARTICOLO 1 - Cosa assicura

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

ARTICOLO 2 - Somme assicurate e scoperti

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale di Euro 3.000,00 e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimane sempre a carico dell'assicurato lo scoperto di Euro 350,00, ridotto a Euro 250,00 in caso l'assicurato si rivolga per le riparazioni a Concessionario Ford Partner od a Officine Autorizzate Ford; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre relative alla colonna "danno" sono indicate a mero titolo di esempio mentre quelle indicate nelle colonne "massimale" e "scoperto" si riferiscono a quanto effettivamente previsto dal contratto).

Riparazioni **NON** effettuate presso un riparatore appartenente al circuito fiduciari Ford:

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
Euro	Euro	Euro	Euro
300	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

Riparazioni effettuate presso un riparatore appartenente al circuito fiduciari Ford:

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
Euro	Euro	Euro	Euro
300	3.000	250	50
1.000	3.000	250	750
3.100	3.000	250	2.850
4.000	3.000	250	3.000

ARTICOLO 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- urto o collisione con animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo;
- urto o collisione con animali di proprietà, affidati a o detenuti dai soggetti di cui all'art 129 CdA.
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omissso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

URTO O COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI (vedi art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni)

ARTICOLO 1 - Cosa assicura

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

ARTICOLO 2 - Somme assicurate

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a **Euro 500,00** per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni gravi** alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 CAP);
2. liquidazione entro il massimale di **Euro 5.000,00** se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni non gravi** alla persona (l'articolo 283 CAP prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

ARTICOLO 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.
- Partecipazione del conducente a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali
- Circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere sentieri di campagna sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

È tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca – neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

GARANZIA AUTOVETTURA SOSTITUTIVA (Ramo Assistenza) – per autovetture e veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- Per le autovetture: PACCHETTO BEST;
- Per i veicoli commerciali: PACCHETTO BEST OPZIONE 1

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C SA – Rappresentanza Generale per l'Italia, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

ARTICOLO 1 - Definizioni

Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C SA, che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Furto:	il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Kasko:	la collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali, l'urto contro ostacoli fissi, il ribaltamento o l'uscita di strada.
Danno totale:	definitiva impossibilità di utilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

ARTICOLO 2 - Validità Territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Gran Bretagna, della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito:

www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

ARTICOLO 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a. danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b. atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d. danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i. dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j. abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k. un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l. atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n. suicidio o tentativo di suicidio;
- o. immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- p. conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- q. veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- r. veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- s. trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- t. fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ARTICOLO 4 - Disposizioni e limitazioni

- a. La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b. La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c. Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- e. La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f. La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- g. Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ARTICOLO 5 - Garanzie Assicurative

Autovettura sostitutiva

In caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto o kasko, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 c.c.**:

- a. fino a un massimo di **3 giorni consecutivi** se l'avente diritto - assicurato non acquista un altro veicolo FORD;
- b. **fino alla consegna di altro veicolo FORD e comunque non oltre il 90° giorno** consecutivo dal ritiro dell'autovettura in sostituzione se l'avente diritto - assicurato acquista un veicolo FORD di qualsiasi modello.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese collegate all'effettivo utilizzo dell'autovettura, quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie, sono a carico dell'Assicurato.

L'autovettura in sostituzione viene resa disponibile alle seguenti condizioni:

- di cilindrata equivalente al veicolo (comunque non superiore ai 2000 cc);
- a chilometraggio illimitato senza autista;

- coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A e possibilità di seconda guida al momento della prenotazione (per 'seconda guida' si intende l'indicazione di un secondo possibile conducente autorizzato alla guida dell'autovettura sostitutiva, oltre all'assicurato);
- presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione (a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente) oppure presso la rete dei Concessionari convenzionati con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese.

Rimangono sempre a carico dell'assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.

L'assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire, copia della documentazione attestante l'effettiva esistenza degli eventi a seguito dei quali sono fornite le prestazioni di "Autovettura sostitutiva", in particolare:

- denuncia di Furto resa alla Pubblica Autorità e all'Impresa entro 48 ore dalla richiesta della prestazione alla Centrale Operativa;
- verbale VVFF per il caso di incendio;
- eventuale verbale dell'Autorità o certificato di radiazione per il caso di sinistro Kasko;
- copia della proposta di acquisto del nuovo veicolo rilasciata dal Concessionario e riportante il dettaglio del modello, degli optional richiesti e del costo del veicolo ordinato, non appena in possesso.

ARTICOLO 6 - Istruzioni Per La Richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'assicurato deve comunicare tramite:

- Numero Verde dedicato ai clienti Ford **800 893 411**
- dall'Estero **+39 02 32 004 548**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C SA – Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

IL PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI SI DECLINA IN DUE OPZIONI:

PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1

Il pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Autocarro sostitutivo;
- Garanzie Aggiuntive Veicoli Commerciali

Il PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1 è opzionale, è acquistabile esclusivamente in abbinamento al PACCHETTO INCENDIO E FURTO FULL, anche in abbinamento alle garanzie opzionali CRISTALLI, KASKO LIGHT.

Il PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1 non è acquistabile in abbinamento alla garanzia KASKO COMPLETA e al PACCHETTI BEST OPZIONE 1 E BEST OPZIONE 2 e al PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2.

PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2

Il pacchetto è composto dalle seguenti garanzie:

- Autocarro sostitutivo;
- Garanzie Aggiuntive Veicoli Commerciali;
- Infortuni al guidatore

Il PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2 è opzionale, è acquistabile esclusivamente in abbinamento al PACCHETTO INCENDIO E FURTO FULL ed al PACCHETTO BEST OPZIONE 2, anche in abbinamento alle garanzie opzionali CRISTALLI, KASKO LIGHT.

Il PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2 non è acquistabile in abbinamento alla garanzia KASKO COMPLETA e al PACCHETTI BEST OPZIONE 1 e al PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1.

GARANZIA AUTOCARRO SOSTITUTIVO (Ramo Assistenza) – per veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1;
- PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C SA – Rappresentanza Generale per l'Italia, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

ARTICOLO 1 - Definizioni

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C SA, che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Furto:	il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Kasko:	la collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali, l'urto contro ostacoli fissi, il ribaltamento o l'uscita di strada.
Danno totale:	definitiva impossibilità di utilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

ARTICOLO 2 - Validità Territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Gran Bretagna, della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito:

www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

ARTICOLO 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ARTICOLO 4 - Disposizioni e limitazioni

- La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richiama l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ARTICOLO 5 - Garanzie Assicurative

Autocarro sostitutivo

In caso di danno totale del veicolo, dovuto a incendio, furto o kasko, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, in base alla disponibilità presso le stazioni di noleggio convenzionate, un autocarro sostitutivo di peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a quello del veicolo colpito da danno totale e, in ogni caso, non superiore a 35 quintali.

- a. fino a un massimo di **3 giorni consecutivi** se l'avente diritto - assicurato non acquista un altro veicolo FORD;
- b. **fino alla consegna di altro veicolo FORD e comunque non oltre il 90° giorno** consecutivo dal ritiro dell'autocarro in sostituzione se l'avente diritto – assicurato acquista un veicolo FORD di qualsiasi modello.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

Le spese collegate all'effettivo utilizzo dell'autocarro, quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie, sono a carico dell'Assicurato.

L'autocarro in sostituzione viene reso disponibile alle seguenti condizioni:

- di peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a quello del veicolo colpito da danno totale (comunque non superiore a 35 quintali);
- a chilometraggio illimitato senza autista;
- coperto dalle garanzie assicurative: R.C.A e possibilità di seconda guida al momento della prenotazione (per 'seconda guida' si intende l'indicazione di un secondo possibile conducente autorizzato alla guida dell'autocarro sostitutivo, oltre all'assicurato);
- presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione (a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente) oppure presso la rete dei Concessionari convenzionati con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese.

Rimangono sempre a carico dell'assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.

L'assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire copia della documentazione attestante l'effettiva esistenza degli eventi a seguito dei quali sono fornite le prestazioni di "Autocarro sostitutivo", in particolare:

- denuncia di Furto resa alla Pubblica Autorità e all'Impresa entro 48 ore dalla richiesta della prestazione alla Centrale Operativa;
- verbale VVFF per il caso di incendio;
- eventuale verbale dell'Autorità o certificato di radiazione per il caso di sinistro Kasko;
- copia della proposta di acquisto del nuovo veicolo rilasciata dal Concessionario e riportante il dettaglio del modello, degli optional richiesti e del costo del veicolo ordinato, non appena in possesso.

In caso di indisponibilità, presso le stazioni di noleggio convenzionate, di un autocarro sostitutivo, la Centrale Operativa si riserva la facoltà di proporre all'Assicurato, in alternativa e in base alla disponibilità presso le stazioni di noleggio convenzionate, un'autovettura con caratteristiche idonee ad un utilizzo promiscuo (a titolo esplicativo e non esaustivo: può essere resa disponibile un'autovettura SUV o Station Wagon) di cilindrata non superiore a 2.000 c.c..

L'autovettura sostitutiva è resa disponibile per gli stessi periodi ed alle stesse condizioni sopra indicati per l'autocarro sostitutivo.

Anche ove l'autovettura sostitutiva non fosse disponibile o qualora l'Assicurato non accettasse di avvalersi dell'autovettura sostitutiva proposta in alternativa all'autocarro, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le indicazioni necessarie ai fini dell'attivazione della garanzia prevista dall'**Articolo 2 – Garanzia danni indiretti da inutilizzo della Sezione "Garanzie Aggiuntive Veicoli Commerciali"**.

Avvertenza: la Garanzia Autocarro sostitutivo e la Garanzia danni indiretti da inutilizzo sono prestate in alternativa e l'attivazione di una delle garanzie esclude automaticamente l'attivazione dell'altra. L'Assicurato non potrà pertanto beneficiare, contestualmente, delle prestazioni previste da entrambe le garanzie sopra menzionate.

ARTICOLO 6 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'assicurato deve comunicare tramite:

- Numero Verde dedicato ai clienti Ford **800 893 411**
- dall'Estero **+39 02 32 004 548**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza

AWP P&C SA – Rappresentanza Generale per l'Italia

Casella Postale 302

Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI – per veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- **PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 1;**
- **PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2**

AVVERTENZA: Le GARANZIE AGGIUNTIVE VEICOLI COMMERCIALI, se comprese nel PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2, estendono le GARANZIE AGGIUNTIVE comprese nel PACCHETTO BEST OPZIONE 2.

ARTICOLO 1 – Furto merci ed attrezzature

L'impresa assicura, sino ad un massimo di Euro 5.000 per evento e per anno, il Furto delle Merci e delle Attrezzature trasportate nel veicolo assicurato in conseguenza di Furto totale e parziale del veicolo stesso.

In caso di danno parziale il limite massimo all'indennizzo è ridotto del 50% (massimo di Euro 2.500 per evento e per anno).

La garanzia è operante a condizione che:

- il trasporto sia effettuato con veicoli di proprietà o noleggiati dall'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi dipendenti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l'intera durata del trasporto, comprese eventuali soste e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli;
- il veicolo lasciato incustodito dal conducente non sia telonato;
- il veicolo lasciato incustodito dal conducente sia chiuso a chiave e le chiavi stesse siano custodite dal conducente, i cristalli del veicolo siano completamente chiusi e il Furto sia commesso mediante rottura, scasso o effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- sia stata presentata regolare denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 2 delle Norme Comuni delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- non sia presente altra assicurazione per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente copertura.
L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione, per le merci trasportate, di documento valido a certificare la natura e la quantità dei beni trasportati (Documento di Trasporto, Lettera di Vettura Internazionale o Bolla di Accompagnamento) e, per le attrezzature, di fattura d'acquisto.

Esclusioni

La garanzia non è operante per le Merci intese come:

- a) Valori e Preziosi;
- b) Merci già danneggiate;
- c) Merci Infiammabili, Esplosivi;
- d) carburanti per trazione e per riscaldamento;
- e) animali vivi;
- f) prodotti farmaceutici;
- g) tabacchi;
- h) sangue ed emoderivati;
- i) Merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
- j) Merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale.

La garanzia inoltre non è operante in caso di:

- dolo e colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita del veicolo.

ARTICOLO 2 – Garanzia danni indiretti da inutilizzo

Se, a seguito di danno totale dovuto ad Incendio, Furto o Kasko – e a condizione che le garanzie siano presenti in polizza -, non è disponibile, presso una stazione di noleggio o presso un concessionario convenzionato con la Centrale Operativa di AWP Service Italia, un veicolo sostitutivo con le caratteristiche previste dall'articolo 5 della sezione "GARANZIA AUTOCARRO SOSTITUTIVO (Ramo Assistenza)" delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa indennizza un importo giornaliero pari a € 50, per un periodo:

- che decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene presentata la denuncia, fino alla consegna del nuovo veicolo – e comunque non superiore a 10 giorni – in caso di riacquisto di veicolo Ford;
- che decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene presentata la denuncia e non superiore a 3 giorni, in caso l'Assicurato non riacquisti un veicolo Ford.

ARTICOLO 3 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);

ed inoltre in caso di:

- danni derivanti da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ARTICOLO 4 – Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

ARTICOLO 5 – Rinvio alle norme contrattuali

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti "garanzie aggiuntive autovetture" si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Norme generali e dalle Norme comuni in quanto applicabili.

GARANZIA INFORTUNI – per veicoli commerciali

La garanzia è presente nei seguenti pacchetti:

- PACCHETTO VEICOLI COMMERCIALI OPZIONE 2

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata, entro il limite del capitale assicurato di € 50.000, per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

ARTICOLO 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

ARTICOLO 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

ARTICOLO 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ARTICOLO 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

In caso di infortunio

ARTICOLO 6 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

ARTICOLO 7 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

ARTICOLO 8 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- L'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

ARTICOLO 9 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

NORME COMUNI

alle garanzie "Incendio/Furto", "Eventi Speciali" (Atti di danneggiamento volontario – c.d. atti vandalici – eventi sociopolitici ed eventi naturali), "Rottura Cristalli", "Kasko Completa", "Kasko Light", "Garanzie Aggiuntive", "Imprevisti da Circolazione", "Auto Sostitutiva", "Autocarro Sostitutivo" e "Infortuni".

ARTICOLO 1 - Determinazione del valore assicurato

Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato sulla base del quale viene determinato il premio, deve corrispondere al prezzo riportato nella fattura d'acquisto del veicolo oggetto dell'assicurazione, compreso il valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l'immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di "messa in strada").

Alla stipula della polizza abbinata al secondo finanziamento il valore iniziale assicurato coincide convenzionalmente con il Valore Futuro Garantito riportato nel primo contratto di finanziamento IdeaFord, fatto salvo – in ogni caso – il limite di indennizzo dato dal valore commerciale del veicolo ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional".

ARTICOLO 2 - Denuncia di sinistro e adempimenti

A. **La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso** (art.1913 c.c.) contattando il Numero Verde **800 893 411**, oppure dall'Estero lo **02 32004549**. L'operatore registrerà la denuncia di sinistro ed indicherà i successivi adempimenti che l'assicurato dovrà porre in essere.

Ogni successivo contatto avverrà tramite il predetto Numero Verde **800 893 411** che fa riferimento ad Allianz ed è dedicato ai clienti Ford Credit.

La documentazione necessaria e/o richiesta potrà essere inviata all'Impresa via posta, mediante raccomandata A.R., all'ente che effettua la trattazione del sinistro:

Allianz Spa - Polo Sinistri Motor - Gestione Liquidativa Corporate - Piazza Tre Torri 3 Milano

B. In ogni caso l'assicurato deve:

- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

In caso il sinistro abbia causato la perdita e/o la distruzione e/o il danneggiamento irrimediabile della carta di circolazione, tale circostanza andrà indicata specificamente nella denuncia presentata all'Autorità di Polizia Giudiziaria.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- **copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);**
- **copia conforme del verbale redatto dai Vigili del Fuoco, se intervenuti;**
- **certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni);**
- **copia del modulo di adesione al programma assicurativo.**

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo saranno richiesti i documenti di cui al seguente elenco:

- **originale della carta di circolazione o, in caso il sinistro abbia causato la perdita della carta di circolazione (vedi sopra) il certificato cronologico del P.R.A.;**
- **originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o equivalente in formato elettronico;**
- **procura speciale a vendere notarile;**
- **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.**
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;**
- **fattura di acquisto;**
- **dichiarazione del regime IVA cui l'assicurato è soggetto.**

Anche in questo caso, se necessario, potrà essere richiesto il **certificato di radiazione al P.R.A.**

Qualora, a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del codice penale (Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona), l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

C. Autorizzazioni rilasciate dall'assicurato all'Impresa ai fini della gestione del sinistro:

1. **L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa costruttrice.**
2. **L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.**
3. **In caso il veicolo sia dotato di antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o di antifurto LoJack l'Assicurato, in caso di Furto o Rapina, autorizza l'Impresa ad assumere direttamente dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione ogni informazione relativa al posizionamento del Veicolo, ai percorsi e alle soste, dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento Furto. La presente autorizzazione si intende estesa alla richiesta – da parte dell'Impresa - dei dati che siano stati registrati da dispositivi e/o gestori diversi da quelli convenzionati.**

Le autorizzazioni contenute nel presente articolo (punti 1, 2 e 3 di cui sopra), rilasciate all'Impresa e comprovate dalla firma di accettazione posta in calce al modulo di adesione, vengono sottoposte alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

GESTIONE DEI SINISTRI

Danni Parziali e totali: la raccolta dei documenti e la trattazione del danno successiva all'apertura del sinistro verrà svolta esclusivamente da **Allianz S.p.A. presso il Back Office Sedi, Piazza Tre Torri 3 Milano**, recapito email sequitigrandiclienti@allianz.it.

NUMERI UTILI:

Servizio Clienti ALLIANZ dedicato ai clienti FORD **800 893 411** oppure dall'Estero **02 32004549**.

ARTICOLO 3 - Determinazione dell'ammontare del danno – Vale per la garanzia “Furto Solo Totale”

AVVERTENZA: la garanzia Incendio/Furto solo totale (Pacchetto LIGHT) non è vendibile ai Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Caso di perdita totale del veicolo: in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato, a seguito di evento in garanzia, il valore residuo del bene verrà determinato in base alla quotazione della rivista “**Quattroruote Professional**”, riferita al mese di accadimento dell'evento eventualmente maggiorata del valore **commerciale – calcolato applicando lo stesso coefficiente di svalutazione relativo al veicolo** - degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se compresi nel valore assicurato.

Qualora “Quattroruote Professional” non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Giallo.

A parziale deroga a quanto sopra, in caso di:

- a. **perdita totale del veicolo acquistato nuovo** (prima immatricolazione): a seguito di sinistro avvenuto entro **6 mesi** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- b. **perdita totale del veicolo acquistato usato:** a seguito di sinistro avvenuto entro i primi **6 mesi** successivi alla data di acquisto il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

A maggior chiarimento l'Impresa specifica che si considera perdita totale (o danno totale) il danno che risulti superiore al 70% del valore residuo del veicolo calcolato ai sensi del presente articolo.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Eventuali attività ed i costi connessi alla radiazione, alla rottamazione ed al deposito del veicolo restano a carico esclusivo del proprietario.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

ARTICOLO 3 bis - Determinazione dell'ammontare del danno - Vale per le garanzie diverse da quella “Furto Solo Totale”

- l) **Caso di perdita totale del veicolo (regola generale):** in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento in garanzia, il valore residuo del bene verrà determinato in base alla quotazione della rivista “**Quattroruote Professional**”, riferita al mese di accadimento dell'evento eventualmente maggiorata del valore **commerciale – calcolato applicando lo stesso coefficiente di svalutazione relativo al veicolo** - degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se compresi nel valore assicurato.

Qualora “Quattroruote Professional” non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Giallo.

A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa. Le attività ed i costi connessi alla radiazione, alla rottamazione ed al deposito del veicolo restano a carico esclusivo dell'Aderente o Aderente Assicurato o Assicurato.

A parziale deroga di quanto sopra, in caso di:

- a. **perdita totale del veicolo acquistato nuovo** (prima immatricolazione) **con successivo riacquisto di un nuovo veicolo Ford** il valore almeno pari a quello oggetto di perdita totale entro sei mesi dalla data di liquidazione del sinistro, da parte del medesimo intestatario e tramite prodotto finanziario Ford Credit:
 - **a seguito di sinistro avvenuto entro 24 mesi** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero) **per i contratti di durata inferiore o pari a 24 mesi oppure a seguito di sinistro avvenuto entro 25 mesi per i contratti di durata compresa tra i 25 e i 35 mesi**, il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
 - **a seguito di sinistro avvenuto entro 36 mesi** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero) **per i contratti di durata pari a 36 mesi oppure a seguito di sinistro avvenuto entro 37 mesi per i contratti di durata pari o superiore a 37 mesi**, il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
 - **per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia a seguito di sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (in Italia o all'estero) il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
 - **esclusivamente in caso di sottoscrizione di pacchetto BEST, a seguito di sinistro avvenuto entro 48 mesi** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero) **per i contratti di durata pari a 48 mesi oppure a seguito di sinistro avvenuto entro 49 mesi per i contratti di durata pari o superiore a 49 mesi**, il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile

la deroga di cui al presente punto a. si applica in relazione alle garanzie Incendio, Furto (ad esclusione della garanzia Furto solo Totale), Eventi Speciali, Kasko Completa e Kasko Light vendute in abbinamento al Pacchetto Incendio e Furto Full, mentre non si applica alle garanzie Kasko Completa e Kasko Light vendute non in abbinamento al Pacchetto Incendio e Furto Full: in quest'ultimo caso verrà quindi applicata la 'regola generale' di cui al punto I);

perdita totale del veicolo acquistato usato: a seguito di sinistro avvenuto entro i primi 6 mesi successivi alla data di acquisto il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

Tabella sintetica per la determinazione del valore del veicolo acquistato nuovo, in caso di perdita totale con successivo riacquisto di nuovo veicolo Ford con Ford Credit:

Pacchetto	Durata finanziamento	Valore del veicolo determinato in base al valore assicurato:
FULL	Durata fino a 24 mesi	Fino a 24 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata da 25 a 35 mesi	Fino a 25 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata pari a 36 mesi	Fino a 36 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata pari o superiore a 37 mesi	Fino a 37 mesi dalla prima immatricolazione
BEST	Durata fino a 24 mesi	Fino a 24 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata da 25 a 35 mesi	Fino a 25 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata da 36 a 47 mesi	Fino a 36 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata pari a 48 mesi	Fino a 48 mesi dalla prima immatricolazione
	Durata pari o superiore a 49 mesi	Fino a 49 mesi dalla prima immatricolazione
FULL E BEST PER PROVINCE FG E BT	Qualsiasi durata pari o superiore a 12 mesi	Fino a 12 mesi dalla prima immatricolazione

- b. **perdita totale del veicolo acquistato nuovo** (prima immatricolazione) senza riacquisto di un nuovo veicolo Ford di cui al precedente punto a.: a seguito di sinistro avvenuto entro **12 mesi (6 mesi per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia)** dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base al valore assicurato (vedi sopra art. 1) e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti fermo il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

la deroga di cui al presente punto b. si applica in relazione alle garanzie Incendio, Furto (ad esclusione della garanzia Furto solo Totale), Eventi Speciali e Kasko Completa e Kasko Light vendute in abbinamento al Pacchetto Incendio e Furto Full, mentre non si applica alle garanzie Kasko Completa e Kasko Light vendute non in abbinamento al Pacchetto Full: in quest'ultimo caso verrà quindi applicata la 'regola generale' di cui al punto I);

- II) **Caso di danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d'uso.
Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, se l'evento (sinistro) si è verificato:
- entro i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo non si terrà conto del degrado d'uso (e del conseguente deprezzamento).
 - entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione non si terrà conto del degrado d'uso (e del conseguente deprezzamento) limitatamente alla sola carrozzeria (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici o elettronici, compresi i dispositivi airbag e cinture di sicurezza, la batteria, gli pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette a usura)

A maggior chiarimento l'Impresa specifica che si considera perdita totale (o danno totale) il danno che risulti superiore al 70% del valore residuo del veicolo calcolato ai sensi del presente articolo.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi. Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

ARTICOLO 4 - Scoperti e franchigie

Scoperti a carico dell'assicurato e relativi alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko Completa, Kasko Light. (Nota bene: gli scoperti relativi alla garanzia "Cristalli" sono indicati all'interno del testo che disciplina quella garanzia)

DANNO PARZIALE – garanzie Incendio/Furto e Eventi Speciali.

In caso di danno parziale con riparazioni NON effettuate presso Ford Partner od officine autorizzate Ford, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **25% con un Minimo di Euro 600,00**.

In caso di danno parziale con riparazioni effettuate presso i Ford Partner, oppure presso le officine autorizzate Ford l'indennizzo sarà **corrisposto senza applicazione di Scoperto e/o Minimo. Non sarà in ogni caso corrisposto alcun indennizzo per danni il cui importo totale è inferiore a € 200,00.**

Relativamente alla garanzia Incendio/Furto **per contratti sottoscritti da Clienti residenti** nelle province di **Barletta-Andria-Trani e Foggia**, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **25% con un Minimo di Euro 800,00**.

In caso di danno parziale con riparazioni effettuate presso i Ford Partner, oppure presso le officine autorizzate Ford l'indennizzo sarà **corrisposto senza applicazione di Scoperto e/o Minimo. Non sarà in ogni caso corrisposto alcun indennizzo per danni il cui importo totale è inferiore a € 400,00.**

DANNO PARZIALE – garanzia Kasko Completa

In caso di danno parziale con riparazioni NON effettuate presso Ford Partner od officine autorizzate Ford, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **25% con un Minimo di Euro 800,00**

In caso di danno parziale con riparazioni effettuate presso i Ford Partner, oppure presso le officine autorizzate Ford l'indennizzo sarà **corrisposto senza applicazione di Scoperto e/o Minimo. Non sarà in ogni caso corrisposto alcun indennizzo per danni il cui importo totale è inferiore a € 300,00.**

DANNO PARZIALE – garanzia Kasko Light

In caso di danno parziale con riparazioni NON effettuate presso Ford Partner od officine autorizzate Ford, l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di **una franchigia di Euro 400,00.**

In caso di danno parziale con riparazioni effettuate presso i Ford Partner, oppure presso le officine autorizzate Ford l'indennizzo sarà **corrisposto senza applicazione di franchigia. Non sarà in ogni caso corrisposto alcun indennizzo per danni il cui importo totale è inferiore a € 125,00.**

PERDITA TOTALE relativa a tutte le garanzie (Cristalli esclusi)

In caso di perdita totale l'indennizzo sarà corrisposto con applicazione di uno Scoperto pari al **10% (20% per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia).** –

MAGGIORAZIONE SCOPERTO – Garanzia Furto – caso di perdita totale conseguente a furto totale senza ritrovamento.

AVVERTENZA: per i Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, la possibilità di aderire al programma assicurativo che comprende le garanzie Incendio e Furto, è subordinata all'installazione di un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o di un antifurto LoJack.

Inoltre, per i Clienti residenti nella provincia di Bari la possibilità di aderire al programma assicurativo che comprende le garanzie Incendio e Furto, è subordinata all'installazione dell'antifurto meccanico Blind-OBD KEY BS My2019 in abbinamento a un antifurto satellitare GT Alarm o Stemax o, in alternativa, a un antifurto LoJack, approvati ed installati dal rivenditore.

Quando il veicolo assicurato sia munito di antifurto satellitare **GT Alarm o Stemax o di antifurto LoJack approvati ed installati dal rivenditore** e, per questo motivo, sia stato riconosciuto uno sconto sul premio relativo alla garanzia "Furto":

1. In caso di sinistro, l'aderente o aderente-assicurato o assicurato deve produrre all'Impresa l'eventuale fattura relativa all'installazione del dispositivo di detti antifurti, la certificazione di verifica e collaudo di cui al punto 1 rilasciata dall'installatore autorizzato, una copia del contratto di fornitura dei servizi e un documento che attesti l'avvenuto pagamento del canone annuale.
2. L'aderente o aderente-assicurato o assicurato, in caso di furto o rapina, conferisce facoltà all'Impresa di assumere direttamente dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione ogni informazione relativa al posizionamento del veicolo, ai percorsi e alle soste, dalle 48 ore precedenti al momento in cui lo stesso è stato lasciato incustodito. L'Impresa si riserva di richiedere all'aderente o aderente-assicurato o assicurato la produzione dei tabulati dei percorsi antecedenti il termine di cui sopra, qualora ne necessiti per l'istruzione della pratica di sinistro.
3. Qualora non siano soddisfatte una o più condizioni previste al punto 1 e/o uno o più dei documenti previsti al punto 2 non siano stati consegnati all'Impresa, in caso di furto o rapina, la liquidazione del danno viene effettuata sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione di uno scoperto aggiuntivo a carico dell'Assicurato di ulteriori 20 punti base rispetto a quanto previsto.

In deroga a quanto previsto nel paragrafo successivo '*Riduzione scoperto a seguito di riacquisto di veicolo Ford*', lo scoperto aggiuntivo di 20 punti base resta comunque a carico dell'Assicurato, e quindi non viene rimborsato, anche nel caso di riacquisto di un veicolo di marca Ford presso un concessionario della rete ufficiale Ford, con finanziamento di Ford Credit Italia S.p.A.

RIDUZIONE SCOPERTO a seguito di riacquisto di veicolo Ford.

In caso di **perdita totale, purché non conseguente ad evento assicurato con le garanzie Kasko completa o Kasko Light**, avvenuta nei **primi 25 mesi** dalla data di prima immatricolazione, nel caso di riacquisto, entro sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro di nuovo veicolo Ford, di valore pari o superiore a quello del veicolo sinistrato, da parte del medesimo intestatario e mediante prodotto finanziario Ford Credit, lo Scoperto contrattuale del 10% applicato al momento della liquidazione della perdita totale verrà interamente rimborsato all'Assicurato.

AVVERTENZA: non si effettuerà il rimborso dello scoperto per contratti sottoscritti da Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Per ottenere il rimborso dello scoperto l'assicurato dovrà consegnare all'impresa copia della fattura di acquisto e della carta di circolazione/certificato di proprietà comprovante l'immatricolazione di un nuovo veicolo a suo nome.

Acquisita la documentazione di cui sopra, l'Impresa liquiderà il dovuto.

L'Impresa applicherà lo scoperto ridotto anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia intestato a persona convivente con l'assicurato purché abbia raggiunto la maggiore età prima della data di immatricolazione o voltura del veicolo acquistato in sostituzione di quello oggetto di perdita totale; in quest'ultimo caso, oltre alla copia della carta di circolazione/certificato di proprietà, l'assicurato consegnerà all'impresa copia dello stato di famiglia dal quale risulti la stabile coabitazione.

ARTICOLO 5 – Termini di corresponsione dell'indennizzo all'Assicurato

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se – in caso di garanzia cristalli – il ripristino avvenga tramite riparatori di cristalli non convenzionati con l'Impresa.

ARTICOLO 6 - Pagamento Dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in *Euro*.

ARTICOLO 7 - Acquisizione del relitto da parte dell'Impresa

L'Impresa ha facoltà di acquisire ciò che resta del veicolo dopo il sinistro (c.d. relitto) e successivamente, può disporne l'alienazione, *in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato, anche facendo ricorso a siti specializzati in materia.*

(vedi: Articolo 2 - Denuncia di sinistro e adempimenti delle NORME COMUNI ALLE GARANZIE "INCENDIO", "FURTO", "EVENTI SPECIALI" (Atti di danneggiamento volontario – c.d. atti vandalici – eventi sociopolitici ed eventi naturali), e "CRISTALLI", "KASKO COMPLETA" e "KASKO LIGHT".

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

In particolare i dati suddetti sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi da Lei acquistati contestualmente all'acquisto dell'autovettura da FORD Italia tramite i propri Concessionari ed alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Tali soggetti, pertanto, conoscono e trattano necessariamente i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.

Allianz S.p.A. (di seguito anche "**Società**") deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I Suoi dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è:

- Allianz S.p.A. con sede legale in Milano, P.za Tre Torri, 3, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito internet www.allianz.it, utilizzando l'apposito modulo

che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

- Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri, 3 – Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto;

presso la quale unità sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo email dpo.allianz@allianz.it

1.a) Dati registrati da terzi a cui Allianz ha accesso per i contratti con installazione del dispositivo satellitare o di altro dispositivo atto alla localizzazione del veicolo

La informiamo inoltre in particolare che, per i prodotti con impianto satellitare o con altro dispositivo atto alla localizzazione del veicolo i dati sul monitoraggio del veicolo rilevati e conservati in memoria dal dispositivo sono utilizzati da Allianz S.p.A., che sotto questo aspetto opera come titolare autonomo, per trattamenti connessi all'attività assicurativa ed in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe.

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati anagrafici,
- **dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali Allianz S.p.A. ha accesso e che utilizza **per la sola gestione delle garanzie con installazione del dispositivo satellitare o di altro dispositivo atto alla localizzazione del veicolo**:

- **i percorsi del veicolo**, intendendosi per tali le percorrenze complessive, **il tipo di strada utilizzata** – urbana extraurbana e autostrada – **il momento di percorrenza** – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- **la geolocalizzazione** del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- **la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo**;
- **velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti**;
- **lo stile di guida**;
- **superamento di soglie preimpostate**,
- **la direzione di marcia**,
- **report relativo ad un evento, con indicazione di data e orario della rilevazione.**

Inoltre, in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo satellitare, Allianz S.p.A. ha diritto di conoscere e di entrare in possesso di tutti i dati in tal senso registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive al momento (= ora) della segnalazione dell'impatto rilevato, o a quello contenuto nella relativa denuncia, o richiesta danni.

Per i casi di **furto, rapina o sinistro collegato ad eventi atmosferici**, Allianz S.p.A. può conoscere la **geolocalizzazione** in ordine alle percorrenze del veicolo dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dati antecedente l'evento.

3. Finalità del trattamento

In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall'Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- a. **dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo**, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe;
- b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c. **adempiere alla normativa** vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento al **terrorismo**, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.
- d. I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunemente nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo capitolo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a) **Altre finalità**

- a. Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l'erogazione dei servizi ad essa strumentali, laddove previsti, (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic-Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE.
- b. Valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative.

3.b) **Base giuridica del Trattamento**

Tenuto conto che Allianz ha previsto di chiederle il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione del contratto o per l'eventuale instaurazione del rapporto assicurativo. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

3.c) **Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze**

Premesso che il **consenso** al trattamento dei Suoi dati è **facoltativo**, preme precisarLe che, **in caso di Suo rifiuto**, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l'erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, questionari sanitari e anamnestici ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

4. **Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi promozionali**

Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali **non sensibili** saranno utilizzati per:

- a. realizzare **ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi** ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i **Suoi veri bisogni, opinioni ed esigenze**; ciò tramite un'*attività di profilazione individuale o aggregata per l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l'elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfazione rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate.*
- b. comunicarLe novità ed **opportunità promozionali di prodotti e/o servizi**.

Solo in caso di Suo consenso, potremo procedere, nell'ambito del processo di **profilazione** del cliente, con **modalità automatizzate all'analisi dei dati** relativi ai Suoi interessi e delle Sue necessità al fine esclusivo di offrirle prodotti, servizi, **vantaggi e sconti** coerenti col Suo profilo, le Sue necessità ed adeguati ai Suoi effettivi bisogni.

Partecipazione di soggetti terzi.

Tali attività potranno essere realizzate dalla nostra Società e dai suoi agenti, intermediari e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate e potranno riguardare Allianz S.p.A., le Società del Gruppo Allianz S.p.A. e le Società del Gruppo Allianz SE e Società terze partner di Allianz S.p.A., nonché soggetti del settore assicurativo/finanziario/commerciale con i quali l'Agente intrattiene o tratterà rapporti di reciproca collaborazione.

Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi commerciali.

Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la Sua scelta precisandoLe che il **Suo consenso è del tutto facoltativo** ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.

Il presente consenso promo-commerciale **può essere revocato liberamente**, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso resterà efficace.

5. Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, per i suddetti scopi di marketing, anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, ipad, applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (**APP**) o di altre tecniche di **comunicazione a distanza**, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

6. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati

- a. Per taluni servizi, utilizziamo **oggetti di nostra fiducia** che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono **nostri diretti collaboratori** e svolgono la funzione del **"responsabile"** o di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti **"titolari"** del trattamento.
- b. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, concessionari di autoveicoli, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, installatori dell'impianto satellitare, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
- c. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

6.a) Possibili ulteriori destinatari dei dati personali

Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), FORD Italia, Concessionari di autoveicoli appartenenti alla rete distributiva di FORD Italia, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

7. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.zza Tre Torri 3, - Milano, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

8. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.

Lei potrà:

- a. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
- b. revocare il Suo consenso in ogni momento;
- c. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
- d. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
- e. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
- f. conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- g. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
- h. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
- i. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

8.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, **il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.**

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso,

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:

- ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri 3 –Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.